

In Gazzetta il decreto attuativo del dl incentivi. Finanziate le case a basso impatto energetico

# Scatta la corsa al bonus acquisti

## Via alla registrazione dei venditori. Ecco le risorse e i contributi

DI LUIGI CHIARELLO

**S**i parte. I consumatori potranno godere degli incentivi per gli acquisti a partire dal 15 aprile. Ma già ieri è iniziato per i venditori il conto alla rovescia per registrarsi al call center di Poste Italiane (numero verde 800.556.670). E per il disbrigo delle pratiche burocratiche necessarie a consentire loro di erogare i bonus. Il sistema di aiuti è partito con l'entrata in vigore - contestuale alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 79 del sei aprile 2010) - del decreto interministeriale attuativo del dl incentivi, il n. 40/2010. Il decreto attuativo prevede anche agevolazioni per l'acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica (si veda la seconda tabella a lato). Saranno sostanzialmente agevolati gli acquisti di immobili di classe energetica A e B. Ma solo quelli per cui il preliminare di compravendita sia stato stipulato (con atto di data certa) dopo il 6 aprile 2010. Qui il meccanismo è farraginoso: la concessione dei contributi agli acquirenti è subordinata al possesso di un attestato di certificazione energetica, rilasciato da soggetti accreditati senza alcun costo a carico del fondo.

### Gli stanziamenti disposti dal decreto

- 60 milioni di euro per i contributi per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza
- 50 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucine di libera installazione, cappe, scaldacqua elettrici
- 12 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di motocicli
- 20 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di motori fuoribordo e per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di fiangia perimetrale
- 8 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di rimorchi
- 20 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di macchine agricole e movimento terra
- 40 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia
- 10 milioni di euro per i contributi per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter), per l'acquisto di motori ad alta efficienza (IE2), per l'acquisto di UPS (gruppi statici di continuità) ad alta efficienza e per l'acquisto di batterie di condensatori che contribuiscono alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa Tensione
- 20 milioni di euro per i contributi per una nuova attivazione di banda larga
- 60 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica

Però, gli interessati a incassare il bonus, nei 20 giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, dovranno curare che il venditore, in possesso della certificazione energetica giusta, si prenoti presso la p.a. abilitata alla gestione dei bonus. La stessa prenotazione dovrà, poi, essere confermata in sede di stipula del contratto di compravendita. E al contratto, ai soli fini dell'ottenimento dei contributi, dovrà essere

allegato l'attestato di certificazione energetica. Infine, nei 45 giorni successivi alla stipula, toccherà all'acquirente trasmettere copia autentica dell'atto, munita degli estremi di registrazione, alla p.a. che gestisce l'agevolazione.

Il decreto  
sul sito [www.italia-oggi.it/documenti](http://www.italia-oggi.it/documenti)

### Contributi e percentuali di agevolazione

LE RISORSE DEL FONDO VERRANNO EROGATE MEDIANTE CONTRIBUTI, IN PERCENTUALE AL COSTO DEL PRODOTTO, SOTTO FORMA DI RIDUZIONE DEL PREZZO DI VENDITA PRATICATO DAL VENDITORE. LE PERCENTUALI SONO DIFFERENTI PER CIASCUN BENE OGGETTO D'ACQUISTO. ECCOLE:

- per il 10% del costo e un massimo di mille euro, per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con nuove cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza
- per il 20% del costo e un massimo di 130 euro, per la sostituzione di lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica, capacità di lavaggio, efficienza di asciugatura non inferiore alla classe A (A/A/A);
- per il 20% del costo e un massimo di 80 euro, per la sostituzione di forni elettrici con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla classe A;
- per il 20% del costo e un massimo di 80 euro, per la sostituzione di piani cottura con analoghi apparecchi dotati di dispositivo di sovrappressione di fiamma (FSD);
- per il 20% del costo e un massimo di 100 euro, per la sostituzione di cucine di libera installazione con analoghe dotate di forno elettrico di classe A e piano cottura dotato di valvola di sicurezza gas (FSD);
- per il 20% del costo e un massimo di 500 euro, per la sostituzione di cappe con analoghe cappe climatizzate;
- per il 20% del costo e un massimo di 400 euro, per la sostituzione di scaldacqua elettrici con installazione di pompe di calore ad alta efficienza con COP ≥ 2,5 secondo la norma EN 255-3 dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria;
- per il 10% del costo e un massimo di 750 euro, per l'acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero con potenza non superiore a 70 kW nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso demolizione. In caso di acquisto di motocicli, dotati di alimentazione elettrica, doppia o esclusiva, l'incentivo è del 20% sino a un massimo di 1500 euro;
- per il 20% del costo e un massimo di mille euro, per la sostituzione di motori fuoribordo di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale, fino alla potenza di 75kW compressa;
- per il 50% del prezzo di acquisto e un massimo di 200 mila euro per azienda, per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di fiangia perimetrale;
- per il 10% del costo di listino (a condizione che il concessionario o il venditore pratici uno sconto di pari misura sul prezzo di listino), per l'acquisto di macchine agricole e movimento terra, comprese quelle operatrici, a motore: attrezzature agricole portate, semiportate, attrezzature fisse, in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31/12/1999 della stessa categoria di quelle sostituite; le macchine dovranno essere esclusivamente della stessa tipologia e con potenza non superiore del 50% all'originale rottamato; entro quindici giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, il destinatario del contributo ha l'obbligo di demolire il macchinario sostituito e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione
- per il 20% del costo e un massimo di 30 mila euro, per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia. Prima, però, bisognerà rottamare le gru a torre per l'edilizia messe in esercizio anteriormente al 1 gennaio 1985;
- per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 40 euro, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 kW;
- per il 20% del costo e fino a un massimo di 50 euro, per l'acquisto di motori ad alta efficienza (IE2) di potenza compresa tra 1 e 5 kW;
- per il 20% del costo e un massimo di 100 euro, per l'acquisto di UPS (gruppi statici di continuità) ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA;
- per il 20% del costo e un massimo di 200 euro, per l'acquisto di batterie di condensatori che contribuiscono alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione;
- contributo pari a 1500 euro, per l'acquisto di un nuovo rimorchio a timone o ad assi centrali, categoria O4 e contestuale radiazione di un rimorchio con più di 15 anni di età, non dotato di Abs, a condizione che il nuovo rimorchio sia dotato di Abs. Il contributo sale a 2000 euro se il nuovo rimorchio è dotato anche di sistemi di controllo elettronico della stabilità.
- contributo da 3000 euro, per l'acquisto di un nuovo semirimorchio di categoria O4 e contestuale radiazione di un semirimorchio con più di 15 anni di età, non dotato di Abs, a condizione che il nuovo semirimorchio sia dotato di Abs. Il contributo sale a 4000 euro se il nuovo semirimorchio è dotato anche di sistemi di controllo elettronico della stabilità;
- contributo da 50 euro a favore di persone fisiche con età compresa tra diciotto e trenta anni per una nuova attivazione di banda larga;
- contributo da 83 euro a metro quadrato di superficie utile e per un massimo di 5000 euro, per l'acquisto di immobili di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni;
- contributo da 116 euro a metro quadrato di superficie utile, fino a un massimo di 7000 euro, per l'acquisto di un immobile con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni

### LA CTR PUGLIA: L'INERZIA DEL CONTRIBUENTE STOPPA GLI AIUTI

## La Ppc ha termini perentori

**Q**uando il ritardo nella produzione del certificato definitivo attestante lo status di agricoltore diretto non è addebitabile all'amministrazione pubblica, ma all'inerzia del contribuente, le agevolazioni fiscali per l'acquisto della piccola proprietà contadina sono legittimamente revocate; inoltre, il termine di tre anni concessi per revocare l'agevolazione, decorrono dai tre anni concessi per la presentazione del certificato definitivo. Sono le conclusioni con cui la sezione ottava della Commissione tributaria regionale Puglia nella sentenza n. 3/08/2010 depositata in segreteria il 7 gennaio scorso, sposando la tesi dell'Amministrazione finanziaria, ha ribaltato completamente la decisione dei giudici provinciali di Bari e stabilito la legittimità della ripresa fiscale. In particolare, nel caso di specie il contribuente, coltivatore diretto, in forza delle agevolazioni concesse dall'articolo 1 della legge n. 604/54 per la formazione e l'acquisto della piccola proprietà contadina, aveva acquistato un terreno beneficiando del regime agevolato dell'imposta di registro; in seguito, lo stesso contribuente, non aveva provveduto, a norma del comma 2 dell'articolo 4 della stessa legge n. 304/54 a consegnare il certificato definitivo rilasciato dall'Ispettorato dell'agricoltura nel prescritto termine triennale, depositandolo solo a termine scaduto; questo, a parere dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Bari 2, legittimava l'emissione di un avviso di liquidazione per la revoca delle agevolazioni. Le Entrate quindi, nei dovuti termini previsti dal terzo comma del citato articolo 4 della legge n. 604/54 (tre anni decorrenti dai tre anni dalla registrazione, concessi per la consegna del certificato definitivo) avevano prov-

### Il principio

- I termini concessi per la produzione del certificato definitivo attestante la qualifica di agricoltore diretto, sono perentori.
- I benefici fiscali non possono essere revocati quando l'omissione o il ritardo nella produzione della documentazione non è imputabile al contribuente

veduto a emettere l'avviso di liquidazione con cui recuperavano le maggiori imposte di registro. Il contribuente replicava tuttavia che, al momento del rogito possedeva i requisiti di imprenditore agricolo, per cui non era necessario osservare alcun termine, secondo quanto previsto anche dalla Corte di cassazione. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione provinciale di Bari, con una sentenza che veniva opposta in appello dall'Amministrazione finanziaria.

I giudici regionali hanno capovolto la decisione dei colleghi di prima istanza e hanno confermato pienamente la liquidazione erariale. La sezione tributaria della cassazione, nella sentenza n. 11152/2006 ha stabilito che anche lo stesso giudice tributario, autonomamente possa accertare lo status di agricoltore diretto; ma questo, solo quando la mancata produzione nei termini del certificato possa essere attribuita alle amministrazioni preposte. La Commissione ha invece rilevato che il certificato era stato regolarmente rilasciato nei termini dall'Ispettorato agrario; mentre, solo per inerzia imputabile al solo contribuente, era stato consegnato oltre i tre anni concessi dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 604/54. Per cui osserva il collegio regionale concludendo «in difetto» di tempestiva presentazione del certificato definitivo rilasciato dall'Ispettorato agricolo per fatto attribuibile al solo contribuente, sono dovute le normali imposte».

Benito Fuoco

La sentenza  
sul sito [www.italia-oggi.it/documenti](http://www.italia-oggi.it/documenti)